

## CLXXVIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **PERLA**

## INDICE

Commemorazione (del senatore Schiaparelli) Pag. 9768

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9768

FEDERZONI, *ministro delle colonie* . . . . . 9768

Congedi . . . . . 9766

Dimissioni (dei senatori Mariotti e Montresor  
dalla Commissione per il Fondo per il culto) 9766

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per  
l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il  
28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma,  
festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre,  
anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli  
effetti civili e festa nazionale » . . . . . 9770

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni  
ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923,  
nn. 323, e 999, circa i marittimi disertati o che  
disertano » . . . . . 9772

« Trattamento economico agli ufficiali, ammi-  
ragli e generali ed ai capitani di vascello e co-  
lonnelli della Regia marina collocati in ausi-  
liaria a loro domanda » . . . . . 9772

« Modificazioni alla legge sulla leva marittima » 9772

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono isti-  
tuiti speciali premi a favore delle Ditte eser-  
centi autoservizi di gran turismo » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammis-  
sione di nuove merci estere al beneficio del-  
l'importazione temporanea » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammis-  
sione di nuove merci estere al beneficio dell'im-  
portazione temporanea » . . . . . 9775

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riu-  
nione dei comuni di Gaeta e di Elena » . . . . 9776

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione al-  
l'Accordo per il consolidamento del debito po-  
lacco verso il Governo italiano; firmato a Varsa-  
via il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia » 9776

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedi-  
menti di credito agrario per la Tripolitania » 9779

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta  
organica dei magistrati della Corte di cassa-  
zione del Regno » . . . . . 9779

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di  
cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508,  
a tutti i provvedimenti necessari per la difesa  
della valuta nazionale » . . . . . 9779

« Modificazioni al Regio decreto-legge 13 ago-  
sto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a  
favore delle piccole industrie » . . . . . 9780

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la com-  
pensazione fra le spese occorse per la Squadra  
navale spagnuola in Italia e quelle della Squa-  
dra navale italiana in Spagna » . . . . . 9782

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
22 dicembre 1927, n. 2449, concernente la co-  
stituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli  
industriali e cavatori, e fra i commercianti di  
marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara  
e Fivizzano » . . . . . 9782

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedi-  
menti relativi a danneggiati del terremoto del  
13 gennaio 1915 nella Marsica » . . . . . 9783

« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per  
regolare la manutenzione stradale e il reparto  
della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 » . 9783

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie » . . . . .	9783
« Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità » . . . . .	9784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma » . . . . .	9785
« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente la istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno » . . . . .	9785
« Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » . . . . .	9785
(Discussione di):	
« Costruzione della sede del dopolavoro ferroviario in Roma » . . . . .	9770
Oratori:	
RAVA . . . . .	9770
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i> . . . . .	9771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti dalla Banca d'Italia » . . . . .	9786
Oratori:	
SCHIANZER . . . . .	9788
(Presentazione di) . . . . .	9770
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	9797
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9767, 9770, 9786
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	9777, 9795

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, delle finanze dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i

sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio per la marina, per la guerra, per le finanze e per la giustizia ed affari di culto.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi Luigi per giorni 5; Dallolio Alberto per giorni 8; Nava per giorni 5; Pullè per giorni 8; Rattone per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

### Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenutami dal senatore Mazziotti:

« Roma 12 febbraio 1928.

« Ringrazio vivamente il Senato per la nomina a componente della Commissione di vigilanza del Fondo Culto, prego il Senato stesso a volermi surrogare in tale ufficio non potendo adempierne i doveri, perchè alquanto sofferente in salute.

« La mia risoluzione è irrevocabile. Con ossequio. Dev.mo

« M. MAZZIOTTI ».

Mi sono fatto premura d'insistere presso il senatore Mazziotti perchè desistesse dal proposito manifestato, ma, non essendo riuscito nell'intento, con mio grande rammarico sono stato costretto ad accettare le dimissioni presentate.

Do lettura di un'altra lettera pervenutami dal senatore Montresor:

« Senato, 14 febbraio 1928.

« L'undici corrente, quando ero a Verona, si procedette alla votazione per tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo Culto. Io nulla ne sapevo, nessuno me ne aveva parlato; il guaio però è che sono incomi-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

patibile, perchè faccio parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Culto.

« Perciò La prego di accettare le mie dimissioni.

« Ossequi devoti.

« LUIGI MONTRESOR ».

Dopo le dichiarazioni del senatore Montresor non mi rimane che accettare le dimissioni da lui presentate.

Nella prossima seduta si procederà alla votazione per la nomina di due senatori che dovranno sostituire i dimissionari.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Rava, Sitta, Scaduto, Tolomei, Supino, Angiulli, D'Amelio, Passerini Angelo, Diena e Venzi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**RAVA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

**SITTA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

**SCADUTO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

**PASSERINI ANGELO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria ».

**VENZI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie ».

**DIENA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi ».

**ANGIULLI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Costituzione del comune di Pompei;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

**D'AMELIO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

**SUPINO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato ».

**TOLOMEI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per

mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Scaduto, Sitta, Rava, Passerini Angelo, Venzi, Diena, Angiulli, D'Amelio, Supino e Tolomei della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Schiaparelli.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi.

Un nuovo doloroso lutto ha colpito il Senato. Ieri in Torino ha cessato di battere il nobile cuore del prof. Ernesto Schiaparelli che era nato in Occhieppo Inferiore il 12 luglio 1856.

Nostro collega dal 18 settembre 1924, Ernesto Schiaparelli onorò altamente la scienza archeologica.

Laureatosi in lettere e perfezionatosi alla Sorbona all'*École pratique des hautes études*, entrò poi nell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, e con le sue ricerche archeologiche, soprattutto in Egitto, rivelò preziose vestigia dell'antica civiltà e giunse a risultati di inestimabile valore per la scienza egittologica che per lui di nuovo lustro si accrebbe. A testimoniare la geniale opera stanno le sue dotte pubblicazioni, le numerose monografie di cui ricorderò le « Migrazioni degli antichi popoli dell'Asia Minore », « Il significato simbolico delle piramidi egiziane », « La catena orientale dell'Egitto »; sta la magnifica relazione, non ancora completa, sui lavori della Commissione archeologica italiana in Egitto, di cui era presidente, relazione in cui si riassumono le sue appassionate ed originali ricerche dal 1903 al 1920 per la penetrazione dell'antica civiltà.

Il suo valore ebbe largo riconoscimento, chè della disciplina da lui prediletta divenne docente alla Università di Torino e numerose Accademie lo vollero socio, in particolare l'Accademia dei Lincei e quella delle Scienze di Torino. Fu nominato direttore, prima del Museo egizio ed etrusco in Firenze, poi del Museo di antichità in Torino, che, colla sua opera infaticabile, con i preziosi nuovi elementi che egli vi portò; è divenuto uno dei più ricchi del

mondo. Nel 1908 era stato inoltre incaricato dell'Ufficio di soprintendente agli scavi e musei di Torino.

Ma di Ernesto Schiaparelli io devo altresì ricordare la patriottica opera svolta sia nella propaganda delle missioni religiose all'estero, sia per l'emigrazione. Infinite, generose istituzioni italiane all'estero ebbero da lui anima e vita: scuole, ospedali e tante iniziative attraverso cui la Patria fece sentire la sua voce fin nei più lontani paesi. Egli fu il fondatore e l'apostolo della Associazione nazionale per la protezione dei missionari italiani, la cui azione seppe indirizzare alla maggiore italianità. Per merito suo principale furono create l'Opera Boncompagni per la protezione dei nostri operai emigrati nei paesi d'Europa e la Federazione dell'*Italiana gens* per la protezione degli emigrati italiani oltre Oceano e nel Levante, istituzioni che tanto bene hanno recato e recano tuttora.

Perdita grande perciò oggi colpisce non solo la scienza archeologica, ma l'Italia tutta, che vede con lui scomparire uno dei suoi più devoti e benemeriti figliuoli.

Noi ci inchiniamo reverenti sulla bara ancora dischiusa dell'insigne collega e alla Famiglia inconsolabile esprimiamo il nostro vivo cordoglio. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ernesto Schiaparelli nacque a Biella nel 1856 di famiglia che molti illustri nomi ha dato e dà alla scienza italiana. Suo zio fu l'insigne astronomo Giovanni Schiaparelli, famoso per i suoi studi su Marte, suo cugino l'arabista Celestino Schiaparelli, suo nepote il maggiore dei nostri paleografi, Luigi Schiaparelli, decoro dell'Università di Firenze. Ernesto, preso durante gli anni dei suoi studi universitari dal fascino delle superbe collezioni di antichità egizie che l'abilità di un console sardo, Bernardino Drovetto, e la munificenza del Re Carlo Felice avevano saputo formare a Torino, si dedicò agli studi di egittologia. E appena ventiseienne pubblicò il monumentale studio sul Libro dei Funerali, testo sacro di grandiosa importanza per la religione e la liturgia egizia, da lui ricostituito su tre esemplari più o meno completi: uno sul

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

coperchio del sarcofago del regio scriba Butehaammon del museo di Torino, uno su un papiro lungo cinque metri del museo del Louvre, il terzo inciso su una parete della tomba del Faraone Leti I<sup>o</sup> a Tebe. Dei tre testi solo l'ultimo era stato ricopiato, ma non tradotto, da altri scienziati, che confessavano di trovarvi singolari difficoltà di interpretazione. L'opera dello Schiaparelli, che ebbe l'onore del premio reale presso la R. Accademia dei Lincei, pose di colpo il giovane piemontese in primissima fila fra gli egittologi di tutta Europa. Lo Stato italiano lo assunse quale ispettore del museo Archeologico di Firenze con l'incarico di ordinare ed illustrare le ricche collezioni riportate dall'Egitto da Ippolito Rosellini, collezioni delle quali lo Schiaparelli pubblicò un prezioso catalogo. Inviato in Egitto, scoprì altri testi e altre redazioni del Libro dei Funerali, che gli permisero di pubblicare un secondo volume con aggiunte e correzioni del sacro testo.

Promosso alla direzione del museo Egizio di Torino sentì come fosse indispensabile che quel superbo museo, già fra i tre o quattro più ricchi del mondo, non dovesse, per deficienza di nuove accessioni, perdere il suo posto glorioso. La parola di lui trovò accoglienza presso la Maestà del Re che, per più anni, seguendo l'esempio del predecessore Carlo Felice, accordò i fondi necessari per campagne di scavo in Egitto. Durarono esse, tolta l'interruzione del periodo bellico, dal 1902 al 1924, con risultati sommamente onorevoli per la scienza italiana e fortunati per le collezioni del museo di Torino. Tra i maggiori scavi si possono ricordare quelli nella necropoli di Tebe, con la scoperta della bellissima tomba a rilievi dipinti della regina Nofertari, quelli nella necropoli predinastica di Ghebelein, quelli nella città degli adoratori del Dio del male Seth a Gau el Kebir ed altri molti. Sui risultati delle sue esplorazioni aveva il nostro Schiaparelli pubblicati due poderosi volumi; ed altri se ne attendevano, già in preparazione. L'autorità ed il prestigio grande di lui ottennero alla missione italiana condizioni di speciale favore e deferenza, per cui, ad esempio, nella ripartizione che, secondo la legge egiziana, deve farsi, delle cose antiche rinvenute, tra il museo del Cairo e i ritrovatori, fu allo Schiaparelli rilasciato tutto intero il meraviglioso corredo della tomba trovata in-

tata nella necropoli tebana dell'Architetto reale Kha e di sua moglie Mirit, corredo di inestimabile valore che le maggiori collezioni del Louvre e del British Museum invidiano al museo torinese.

Se la pubblicazione del Libro dei Funerali aveva rivelato in Ernesto Schiaparelli un filologo di singolare dottrina ed acume, se l'opera sua di direttore di musei e di scavi lo aveva presentato scavatore sagace ed illustratore sapiente, il volume pubblicato nel 1916: *La Geografia dell'Africa orientale secondo le indicazioni dei monumenti egiziani*, lo dimostrò storico e geografo di alto valore.

Ma il tenace lavoro scientifico, la cura del museo e delle ricerche in Egitto, i doveri della Soprintendenza alle Antichità del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, le fatiche dell'insegnamento universitario non bastavano ad esaurire la prodigiosa attività di lui. Se gli studi ardui della egittologia occupavano la sua mente, un'altra grande opera aveva presa tutta la nobile anima sua: la difesa religiosa e nazionale della italianità dispersa nel mondo. Succeduto a un altro illustre membro di questa assemblea, Fedele Lampertico, nell'ufficio di segretario generale e perpetuo dell'Associazione nazionale per la protezione dei missionari italiani, sorresse con fervore i primi passi di questa nuova associazione, e ne fece una grande forza benefica. E da essa trasse la *Italica Gens*, opera di assistenza materiale, morale e religiosa per gli emigranti italiani, e anche questa condusse a grande floridezza ed efficacia di azione. Pochi sanno quali tesori di lavoro, di abnegazione, di avvedutezza, di tatto egli abbia profuso in quegli uffici. Centinaia di scuole, di asili, di collegi, di ospedali, di ambulatori, di chiese italiane furono da lui volute e create e rette e amministrate in tutto il mondo, trovando ad ogni costo i mezzi per opere così grandiose e multiformi. Niuno può dire oggi quali prodigi quest'uomo solitario e silenzioso, chiuso dall'alba alla notte alta nel suo studio al museo di Torino, abbia operato e fatto operare pel nostro paese, e niuno può dire chi potrà sostituire una così fervida, abile, esperta operosità. Il Governo invia per mio mezzo un reverente saluto alla memoria dello scienziato illustre e alla infaticata operosità benefica del grande cittadino. (*Applausi*).

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito i signori senatori Morpurgo e Cagni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**MORPURGO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 ».

**CAGNI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova ».

**PRESIDENTE.** Do atto agli onorevoli senatori Morpurgo e Cagni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Presentazione di un disegno di legge.**

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio attivo permanente nei corpi sanitario e veterinario militare ».

**PRESIDENTE.** Do atto al Capo del Governo, ministro della guerra, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale » (N. 1240).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Con-

sione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale ».

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione sul disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma » (N. 1310).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 1310).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**RAVA, presidente dell'Ufficio centrale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAVA, presidente dell'Ufficio centrale.** Vorrei fare una raccomandazione, come presidente dell'Ufficio centrale, e anche a nome di qualche collega, agli onorevoli Ministri proponenti e soprattutto all'onorevole Ciano,

In primo luogo intendo lodare l'iniziativa per questo utile istituto, del Dopolavoro ferroviario, e plaudire al disegno di legge, il quale si collega felicemente con altre disposizioni che l'onorevole Ministro ha preso, per l'Associazione Nazionale dei Ferrovieri e per la Banca dei ferrovieri stessi e per le loro Cooperative di consumo; istituzioni belle ed utili che fanno onore a chi le fonda e le governa bene, istituzioni che danno nuovo valore morale alla famiglia grande dei ferrovieri. Vorrei poi pregarlo ora, di provvedere perchè nella costruzione della sede per il *Dopolavoro dei ferrovieri*, in Roma (con otto milioni del fondo pensioni) sede che ha tanti scopi elencati in generale nella relazione (ricreativi, culturali, sportivi, ecc.) e farà anche da albergo per i ferrovieri venuti a Roma, egli voglia ricordarsi di quel l'istituto che esiste solo a Roma, l'*Educatorio Baccarini* per i figli dei ferrovieri. Una legge impone ad essi l'obbligo di frequentare la scuola; essi, non avendo scuole sul luogo, vengono a Roma e la ferrovia li fornisce di biglietto gratuito. Resterebbero dispersi per le vie dopo le lezioni. Ma a Roma esiste un Ente benefico, fondato da persone egregie e buone, che da venti anni li raccoglie, li educa, li istruisce, e li nutre: ma questo povero Ente non ha casa. Quattro volte se l'è costituita pregando, lavorando, lottando e ha ottenuto locali dal Municipio vicino alla scuola elementare: ma quattro volte è stato bandito e messo sulla via. L'ultimo e bello edificio dove era accolto, per bontà del Comune, è stato venduto. Eterno randagio! Ed è tanto utile che esso viva, e la sede sua sia vicino alla stazione, come fu sempre.

Raccomando adunque e fo preghiera all'onorevole ministro Ciano, che aiuti ancora l'Educatorio Baccarini con cuore generoso, sapendone le benemeritenze e la buona Direzione e Amministrazione. È l'unico istituto *dopo scuola* che si è salvato. In questo grande palazzo che si costruirà, voglia trovar modo - fra tante comodità, utilità e benefici di istituti che provvedono ai grandi - di ricordarsi anche dei piccoli ferrovieri; i quali lo benediranno. (*Approvazioni*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Assi-

curo l'onorevole Rava che sarà tenuto conto della sua raccomandazione nella costruzione dell'edificio in questione.

RAVA, *presidente dell'Ufficio centrale*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi per il personale la somma massima di lire 8,000,000 e ad investirla nella costruzione della Sede del Dopolavoro ferroviario in Roma.

La somma così investita sarà considerata come mutuata all'Amministrazione ferroviaria la quale dovrà provvedere al relativo ammortamento con le stesse modalità in uso per le case economiche per i ferrovieri, restando quindi proprietaria della intera costruzione.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero eventualmente necessarie sulla suindicata somma salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni coi relativi interessi del 5.50 per cento all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5.50 per cento e l'eventuale maggiore onere per la maggiore misura dell'interesse e per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette eventuali anticipazioni, saranno portati in aumento sul costo di costruzione della suddetta sede.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con decreto del ministro delle comunicazioni verrà stabilito l'ammontare di canone di fitto annuo che l'Amministrazione ferroviaria introiterà con prelievo sui fondi stanziati in ogni esercizio finanziario per lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario e di cui

all'art. 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, e che dovrà pareggiare, oltre l'importo degli interessi 5.50 per cento sul capitale investito, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le imposte e sovrainposte e tutte le altre spese diverse direttamente o indirettamente sostenute dall'Amministrazione medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano » (N. 1216),

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario,** legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda » (N. 1277).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario,** legge:

*Articolo unico.*

Agli ufficiali ammiragli e generali, ai capitani di vascello ed ai colonnelli della Regia marina, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

La presente legge entra in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Modificazioni alla legge sulla leva marittima » (N. 1278).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla leva marittima ».



Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1278).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alla legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla leva di mare tutti i cittadini dello Stato che, idonei alle armi, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di avere compiuto il 39° anno di età.

« Essi sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo di leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

« Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonchè coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana nè quella d'altro Stato.

« Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

« Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del Regio decreto-legge n. 1387, del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro

figli e discendenti dal Regio decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

« Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle Colonie italiane, giusta le leggi ad essi relative ».

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 3:

1ª variante: nel n. 4 le parole « gli operai che siano stati e siano..... » sono sostituite dalle altre « gli operai che siano stati o siano.... »

2ª variante: nel n. 8 le parole « laurea di magistero o in scienze economiche e commerciali » sono sostituite dalle altre « laurea in discipline nautiche o in scienze economico-marittime ».

3ª variante: dopo il n. 10 è aggiunto il seguente comma: « L'iscrizione nella leva di mare in tutti i casi previsti dai nn. 2, 3, 4 e 5, ha luogo quando il mestiere sia stato esercitato per almeno due mesi. Lo stesso limite di tempo è stabilito per gli allievi delle scuole marittime, peschereccie, ecc., di cui al n. 10 ».

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 6 sono aggiunti i seguenti alinea:

« L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministero della marina.

« In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato ».

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 10, comma 2°, le parole « un sottufficiale ed un impiegato » sono così rettificata « un sottufficiale od un impiegato ».

(Approvato).

## Art. 6.

Nel 3° comma dell'art. 30 sono abrogate le parole « purchè di durata non minore di mesi 3 ».

(Approvato).

## Art. 7.

L'art. 32 è abrogato e sostituito dal seguente:  
« Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

« Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive ».

(Approvato).

## Art. 8.

All'art. 34 è aggiunto il seguente alinea:

« Trascorso questo termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 92 ».

(Approvato).

## Art. 9.

Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo 39-bis:

« Non possono ottenere la ferma ridotta:

« 1° — Gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;

« 2° — Gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

« 3° — Gli iscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

« 4° — I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione ».

(Approvato).

## Art. 10.

Nella lettera b) dell'art. 40, dopo la parola « commerciale », sono aggiunte le altre: « (perchè allievi dell'ultimo anno di corso) ».

(Approvato).

## Art. 11.

All'art. 45 sono apportate le seguenti varianti:

1ª variante: il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente: « I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero, o in territorio di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri o da quello per le colonie, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli iscritti residenti all'estero ».

2ª variante: nel 3° comma, le parole « all'estero » sono sostituite dalle parole: « nelle località sopra indicate ».

3ª variante: nel 4° comma, le parole « col Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle parole « con i Ministeri suddetti ».

(Approvato).

## Art. 12.

Nel n. 4 dell'art. 48, dopo la parola « truffa », sono aggiunte le seguenti: « rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

(Approvato).

## Art. 13.

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re ».

(Approvato).

## Art. 14.

All'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:  
« Il congedo assoluto spetta anche ai militari sotto le armi che per inidoneità fisica sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

« I militari del Regio esercito in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza ramo mare possono, in seguito ad accordi presi tra i Ministeri della guerra e della marina, essere trasferiti nei ruoli della Regia marina ».

(Approvato).

## Art. 15.

Nel 1° comma dell'art. 61, dopo la parola « Armata », sono aggiunte le parole « e quelli provenienti dal Regio esercito a norma dell'art. 59 ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo » (N. 1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo ».

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle ditte esercenti autoservizi di gran turismo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea » (N. 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea » (N. 1209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, anno V, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena » (N. 1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia » (N. 1163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'ultima seduta e in quella di oggi.

Prego il segretario senatore Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio,

Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cefaly, Chersich, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Fano, Ferrero di Cambiano, Ferri, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Napoleone, Paolucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Pironti, Podestà, Poggi.

Quartieri.

Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Serristori, Sili, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale (N. 1240):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 127

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (N. 1310):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (N. 1216):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 133

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (N. 1277):

Senatori votanti . . . . . 153

Favorevoli . . . . . 134

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 1278):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo (N. 1227):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1208):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1209):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (N. 1179):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia (N. 1163):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20; 1920-21; 1921-22 e 1922-23 (N. 1198):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (N. 1205):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1<sup>a</sup> categoria (N. 1184):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il

contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (N. 1123):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (N. 1124):

Senatori votanti . . . . .	153
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania » (N. 1196).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno » (N. 1271).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale » (N. 1121).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

**MONTRESOR, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti a favore delle piccole industrie » (N. 1305).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti in favore delle piccole industrie ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 1305*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa: e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

L'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle Piccole industrie e l'Istituto nazionale di credito per le Piccole industrie e l'artigianato, previsti dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, sono soppressi.

(Approvato).

## Art. 2.

Le funzioni già affidate agli Istituti indicati nell'art. 1 sono assunte ed esercitate da due Sezioni autonome dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

Tali sezioni, aventi personalità giuridica e sede in Roma, saranno amministrate dall'Ente

predetto, con patrimoni e regolamenti propri e gestioni separate.

Restano immutati i compiti e le finalità assegnati all'Ente nazionale per le Piccole industrie dall'art. 1 e dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334.

(Approvato).

## Art. 3.

L'Ente nazionale per le Piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale;

due rappresentanti del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante dell'Istituto per le Piccole industrie ed il lavoro di Venezia;

due rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria;

un rappresentante della Federazione autonoma degli artigiani;

un rappresentante per ciascuno degli Istituti od Enti partecipanti al capitale delle sezioni commerciale o creditizia.

Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: spetta al ministro dell'economia nazionale la loro nomina, revoca, sostituzione e conferma.

(Approvato).

## Art. 4.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto di quattro membri e presieduto dal presidente dell'Ente.

(Approvato).

## Art. 5.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente e di quella delle due sezioni è demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal ministro dell'economia nazionale, due dei quali designati dal ministro delle finanze.

Di detti revisori, tre fungono da effettivi e due da supplenti.



I ministri per l'economia nazionale e le finanze potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Ente nazionale per le Piccole industrie e sulle Sezioni autonome da esso amministrate.  
(Approvato).

## Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1928 i Comitati provinciali ed i Comitati regionali per le Piccole industrie sono soppressi.

Le funzioni previste dalle prime quattro lettere dell'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per le Piccole industrie, approvato con Regio decreto 21 aprile 1927, n. 699, sono demandate ai Consigli provinciali dell'economia. Per le altre funzioni, già affidate ai Comitati provinciali, provvederà direttamente l'Ente suddetto.  
(Approvato).

## Art. 7.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale possono essere costituiti, nei capoluoghi di regione, Consigli consultivi regionali delle Piccole industrie, formati da un rappresentante per ogni provincia scelto fra persone tecnicamente competenti. La Presidenza di tali Consigli spetta al rappresentante della provincia alla quale appartiene il capoluogo della regione.

I Consigli predetti funzionano da organi di consulenza tecnica regionale dell'Ente.  
(Approvato).

## Art. 8.

I fondi indicati nell'art. 6 comma a) del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, sono devoluti allo svolgimento dell'azione locale dell'Ente nazionale per le Piccole industrie previsto dall'art. 6 del presente decreto. Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490.

(Approvato).

## Art. 9.

Le assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, restano devolute rispettivamente alle sezioni commerciali e di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

(Approvato).

## Art. 10.

Le anticipazioni di capitale senza interessi, fatte con la Convenzione 26 settembre 1920, fra il Ministero per le terre liberate e l'Istituto per il lavoro e le Piccole industrie di Venezia e con la Convenzione 29 maggio 1921, fra l'Ufficio centrale per le provincie e l'Istituto predetto sono convertite in assegnazioni definitive con l'obbligo da parte dell'Istituto stesso, di conferirle, quale ulteriore quota di partecipazione alla Sezione credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

(Approvato).

## Art. 11.

Al fine di estendere l'azione della Sezione di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie nel Mezzogiorno nelle isole, i Banchi di Napoli e di Sicilia, sono autorizzati a partecipare al capitale della Sezione credito suddetta con la somma di lire 15 milioni e 10 milioni, rispettivamente.

Le Casse di risparmio ed in genere gli ordinari Istituti di credito sono pure autorizzati a partecipare al capitale di detta Sezione.  
(Approvato).

## Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale per il lavoro e la cooperazione hanno facoltà di anticipare alla Sezione di credito dell'Ente nazionale per le Piccole industrie le somme occorrenti all'esercizio del credito da accordarsi a Consorzi di piccoli industriali.

Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dai ministri dell'economia nazionale e delle finanze e saranno garantite dallo Stato. Il decreto relativo stabilisce le condizioni cui la concessione del credito a favore del Consorzio è subordinata.

A garantire l'Erario contro l'eventuale insolvenza dei Consorzi mutuatari resta vincolato, fino alla concorrenza di un decimo delle anticipazioni come sopra autorizzate, il fondo stanziato nel bilancio dell'economia nazionale con il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 622.

(Approvato).

## Art. 13.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale per le Piccole industrie e dalle Sezioni autonome da esso amministrate, debbono essere sottoposti alla approvazione del ministro per l'economia nazionale, d'accordo col ministro delle finanze.

A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto e dagli Istituti indicati nell'art. 1 fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ove in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto d'impiego le indennità relative saranno liquidate in base a quelle previste dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1823.

(Approvato).

## Art. 14.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, hanno piena efficacia nei riguardi delle Sezioni di credito e commerciale dell'Ente nazionale per le Piccole industrie.

Sono altresì estese all'Ente nazionale per le Piccole industrie sezione credito le norme di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1516.

(Approvato).

## Art. 15.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per dare esecuzione alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 agosto 1926, n. 1490, e 16 dicembre 1926, n. 2334, in quanto siano incompatibili con quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni legislative in materia e quelle della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna » (N. 1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnuola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei Comuni di Carrara e Fivizzano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica » (N. 1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915, nella Marsica ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 » (N. 1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e relativi contributi per l'esercizio 1927-1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie » (Numero 1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente

norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino » (N. 1273).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1273).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il termine stabilito per l'attuazione di ciascuna delle tre zone in cui si divide il piano generale edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successive modificazioni, è prorogato per tutte e tre le zone fino al 13 aprile 1958.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alle parole: « nuove vie, piazze e corsi » degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: « l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi » dell'art. 5 della legge stessa, sono aggiunte le parole: « parchi, giardini ed aiuole ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » (N. 798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di Carità » (N. 1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926 n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma » (N. 1224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno » (N. 1291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » (N. 1313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 1313).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesoriere o cassieri delle Istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali, qualora debbano anticipare agli Enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli Enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero più l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati Enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli Enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

(Approvato).

## Art. 2.

Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti Uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Chimienti, Simonetta, Mazzoni e D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CHIMIENTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul di-

segno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la lotta contro le mosche ».

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi ».

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Chimienti, Simonetta, D'Andrea e Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia » (N. 1308).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325  
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294,  
del 21 dicembre 1927).*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate all'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i propri biglietti in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane.

## Art. 2.

I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione, e le monete di argento coniate in virtù dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1506, e 23 giugno 1927, n. 1148, continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche, e di ogni privato, di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

## Art. 3.

La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata all'art. 1, tutte le sue riserve in oro, o in divise estere su Paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate:

a) alla estinzione del debito in biglietti della Banca d'Italia emessi per conto dello Stato;

b) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea fissata con l'art. 1, attribuito alle riserve auree ed equiparate già dei Banchi di Napoli e di Sicilia, trasferite alla Banca d'Italia all'atto della unificazione della emissione dei biglietti nella Banca medesima in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

c) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suindicata, già attribuito alla somma di dollari 90 milioni ceduti dallo Stato alla Banca d'Italia contro riduzione di lire 2,500 milioni del debito del Regio Tesoro verso la Banca medesima, a tenore dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

d) al regolamento delle differenze di prezzo in lire carta, rispetto alla parità aurea suddetta, in ordine ai prezzi di acquisto attribuiti alle altre divise estere su Paesi nei quali esiste la convertibilità dei biglietti di Banca in oro, trasferite dallo Stato o dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero alla Banca d'Italia.

## Art. 4.

A partire dalle entrate in vigore del presente decreto-legge la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

I biglietti emessi dalla Banca d'Italia sono garantiti, oltre che dalla medesima riserva aurea o equiparata, da ogni altra attività dell'Istituto, conformemente alle esistenti disposizioni legislative.

## Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia, a emanare le norme per l'attuazione del presente decreto-legge e quelle occorrenti per il coordinamento di esso con le disposizioni legislative attualmente applicate all'Istituto di emissione.

## Art. 6.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze si provvederà a coordinare le norme vigenti sulle coniazioni ed emissioni di monete di oro con quanto è disposto nell'art. 1 del presente decreto.

## Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1927 —  
Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Schanzer.

SCHANZER (*segni di attenzione*). Onorevoli Colleghi, quando, alcune settimane or sono, si diffuse improvvisa la notizia che il Consiglio dei ministri aveva deliberato la stabilizzazione della lira, vi fu nel pubblico italiano un movimento di sorpresa. In verità, era da un pezzo che si discuteva vivacemente, tra i sostenitori delle diverse teorie monetarie, di rivalutazione e di stabilizzazione, senza che si fosse arrivati ad una conclusione pratica, generalmente convincente; e, d'altra parte, giustamente il Governo si chiudeva in un rigoroso riserbo e teneva gelosamente custodito il segreto delle sue definitive deliberazioni.

Senonchè, ad un tratto, con azione rapidissima e pienamente cosciente del fine da raggiungere e del dominio dei mezzi da impiegare, il Governo presentò al Paese la soluzione del grave problema.

Oggi non è il caso d'indugiare in discussioni teoriche: conviene piuttosto rivolgere la nostra attenzione agli effetti dell'importante avvenimento, alle sue ripercussioni sulla situazione della finanza pubblica e sull'economia nazionale.

La perspicua ed esauriente relazione dell'on. Mayer semplifica di molto il compito di chi deve oggi parlare sull'argomento che è all'ordine del giorno; mi limiterò perciò a poche considerazioni.

Quale è la natura del fine che il Governo si è proposto di conseguire ed ha effettivamente conseguito? Per quali vie, con quali metodi lo ha conseguito? Quale è, a riforma monetaria compiuta, la situazione monetaria del Paese?

Nessuno vorrà mettere in dubbio che la prima, essenziale condizione di qualsiasi economia bene ordinata è la stabilità della moneta, misuratrice dei valori e dei prezzi. Su questo punto non vi è mai stata controversia. Controversia invece vi fu (resa ardente dalle sofferenze subite, da alcune classi sociali, per l'enorme deprezzamento della moneta in seguito alla guerra), intorno alla rivalutazione, e non tanto intorno al principio della rivalutazione, quanto piuttosto intorno ai limiti di essa.



Si può dire che in massima gli italiani erano d'accordo sul principio della necessità di rivalutare la lira, caduta tanto in basso, chè erano pochissimi coloro che osassero timidamente affacciare, come soluzione, quella della svalutazione completa della moneta, per farne *tabula rasa*, all'uso germanico, e crearne una nuova. La discordanza era sul limite al quale si sarebbe dovuta spingere la rivalutazione. Era possibile riportare al valore prebellico, così come aveva fatto l'Inghilterra per la sterlina, una moneta che aveva perduto oltre l'ottanta per cento del suo valore? La maggioranza fu di avviso che questa sarebbe stata una impresa superiore alle forze umane, almeno in un periodo che non fosse da calcolare a decenni. E questa maggioranza, favorevole ad una relativa rivalutazione, si divideva, poi in diverse schiere, che assegnavano alla rivalutazione limiti più alti o più bassi.

Il Capo del Governo, nel suo profondo sentimento della dignità nazionale e nella sua giusta concezione della funzione della moneta come simbolo e come realtà nella vita politica ed economica del Paese, bardi, con parola vibrante di passione, davanti all'Italia e al mondo intero, il fermo proposito di condurre alla vittoria la battaglia economica della lira; ma invano si cercherebbe nel discorso di Pesaro un qualunque impegno intorno ai limiti della rivalutazione. Il merito dell'on. Mussolini di avere, nel momento più pericoloso, con un potente colpo di sbarra, salvato dal naufragio la nave monetaria, è grande e non potrà mai essere dimenticato dagli italiani. Fu proprio il suo atto di fede, l'atto di fede di un uomo che tutti conoscono di volontà inflessibile ed indomabile, che ebbe la virtù di arrestare la lira nella sua corsa all'abisso; e ciò per l'effetto psicologico che le parole di Lui produssero sugli italiani e anche sugli stranieri. Esempio insigne del peso grandissimo che il fattore psicologico ha pure nelle cose economiche, contrariamente a quel che pensano coloro che reputano le cose economiche governate da leggi puramente meccaniche. Il fatto è che la speculazione internazionale indietreggiò; fu disorientata, o, per meglio dire, si orientò bruscamente dal ribasso al rialzo, e la lira italiana fu salva.

Ma, lo ripeto, a Pesaro non fu preso alcun

impegno per una determinata rivalutazione; e sarebbe stato antieconomico ed impolitico assumere un impegno di questo genere, perchè, dopo tutto, i limiti della rivalutazione non potevano derivare se non da un esperimento pratico della rivalutazione medesima, intesa come adeguamento del valore monetario della lira al suo valore effettivo nei rapporti interni ed esterni. Ed è con questo criterio, saggiamente sperimentale, che il Capo del Governo ed il ministro delle finanze hanno proceduto sul difficile cammino della ricostruzione monetaria.

Una prima fase di questa ricostruzione fu la rivalutazione della lira; seguì una seconda fase, quella della stabilizzazione o stabilità di fatto della lira; ma questa seconda fase non poteva durare indefinitamente. Vi è chi dice, è vero, che, dal momento che s'era raggiunta la stabilità di fatto, si sarebbe potuta omettere la stabilizzazione legale: con che si sarebbe lasciata aperta la porta ad ulteriori ascensioni del valore della lira. Ma io non posso condividere questa opinione. Una rivalutazione puramente di fatto, a lungo andare, non si può mantenere, perchè essa perpetua il gravissimo danno della fatale incertezza di tutti i rapporti economici e giuridici fra i cittadini e le classi sociali, e lascia la moneta esposta agli attacchi della speculazione internazionale. La speculazione, che non può esercitarsi se non in misura limitata sulle monete veramente stabilizzate, di fatto e di diritto, si attacca, in verità, alle monete incerte ed oscillanti: e tali sono le monete non stabilizzate legalmente. I due sistemi di stabilizzazione sono essenzialmente differenti fra loro. Infatti, altro è il dire che una moneta ha sul mercato, sia pure già da un certo tempo, un determinato valore che però può bruscamente mutare, altro è dare a questa moneta un rapporto costante con l'oro e garantire legislativamente la convertibilità di essa in oro o in divise equiparate. L'un sistema implica l'incertezza, l'altro la certezza della stabilizzazione.

Che se la prima fase fu quella della rivalutazione, e la seconda quella della stabilizzazione di fatto, a cui doveva poi necessariamente, per ragioni logiche ed economiche, seguire la terza fase della stabilizzazione legale, il problema pratico si riduceva essenzialmente

alla scelta del momento opportuno per la stabilizzazione legale ed alla determinazione della più conveniente quota per tale stabilizzazione.

La scelta del momento fu determinata dalle necessità della preparazione tecnica dell'operazione e dalle condizioni del mercato internazionale monetario.

Per ciò che riguarda la scelta della quota di stabilizzazione, dobbiamo rendere omaggio al sentimento di equità sociale ed al sicuro intuito politico del Capo del Governo e del ministro delle finanze, i quali, in sostanza, furono chiamati ad assidersi arbitri fra i contrastanti interessi delle classi sociali; fra risparmiatori e beneficiari di redditi fissi da una parte, e commercianti, industriali e produttori dall'altra; fra creditori e debitori.

Col decreto-legge che esaminiamo, il Capo del Governo ed il ministro delle finanze dissero la parola decisiva, la quale significava il riconoscimento che lo stato di fatto, mantenutosi per un certo tempo, corrispondeva, nella misura del possibile, alle ragioni di equità sociale ed alle possibilità di adattamento economico del Paese e meritava quindi di essere consacrato legalmente.

A coloro i quali lamentano che la stabilizzazione non sia stata spinta più oltre, io credo che convenga additare l'esempio dell'Inghilterra, il paese, dopo gli Stati Uniti d'America, economicamente più robusto del mondo.

Ebbene, l'esempio inglese dimostra come una stabilizzazione troppo forte e repentina è mal tollerata dall'economia anche di un paese assai ricco, come quella che agisce troppo violentemente sul livello dei prezzi. In Inghilterra (la quale, com'è noto, per ragioni di prestigio politico e finanziario ha voluto riportare la sterlina al valore prebellico), molti sono di avviso che la rivalutazione sia stata eccessiva ed abbia prodotto dannosi effetti. Lo sforzo di adattamento che è stato richiesto all'industria e al commercio ha avuto le sue ripercussioni sulla produzione nazionale, come dimostrano chiaramente le statistiche della disoccupazione inglese.

Ed io credo che sia veramente un merito del Governo nazionale nostro di aver opposto resistenza a coloro che volevano una maggior rivalutazione perchè questa, secondo ogni proba-

bilità, avrebbe prodotto in Italia un grave stato di crisi. Ricordo a questo proposito che la Danimarca e la Norvegia, nell'opera di rivalutazione della loro moneta, furono trascinate oltre il segno dalla speculazione internazionale che accentuò eccessivamente il valore della corona danese e norvegese, con gravissime conseguenze sulla economia di quei paesi.

Naturalmente non è da credere che in Italia, colla consacrazione della quota novantadue e quarantasei, tutto sia fatto e la battaglia economica sia senz'altro vinta: il ministro delle finanze, lungi dal far credere ciò, nella sua relazione al Consiglio dei ministri del 22 dicembre, dichiarava che sarebbe un errore fatale l'abbandonarsi all'idea che la stabilizzazione della lira e la convertibilità del biglietto significhino la eliminazione di qualsiasi difficoltà economica; mentre gli sforzi per razionalizzare l'industria, per diminuire i costi di produzione agricola e industriale e per equilibrare i prezzi della vita debbono essere condotti innanzi con energia e senza alcuna indecisione.

Quando si enuncia il risultato conseguito, vale a dire la stabilizzazione della lira e la convertibilità del biglietto, bisogna non dimenticare ed anzi ricordare, con alto tributo di lode, la lunga, complessa, tenace e sapiente opera di preparazione che è stata necessaria per rendere possibile una riforma di valore così fondamentale per l'economia nazionale. Si può dire, senza esagerazione, che la stabilizzazione della moneta italiana è stata condotta con criteri precisi ed organici. Ed io voglio qui rievocare le deliberazioni del comitato finanziario della conferenza di Genova del 1922, per rilevare come nessun'altra stabilizzazione, meglio della italiana, abbia seguito le grandi linee dei principi che, in materia di stabilizzazione e rivalutazione della moneta, furono enunciati da quegli uomini di finanza che erano i più competenti di Europa.

Il problema della riforma monetaria fu attaccato energicamente su tutti i fronti: tutte le premesse furono pienamente poste, nessuna di esse fu trascurata nella realizzazione.

La prima premessa realizzata fu quella dell'equilibrio del bilancio: nessuna restaurazione della moneta è possibile quando il bilancio sia in disavanzo, perchè i disavanzi si colmano

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

con i debiti, e, per lo più, con nuove emissioni cartacee.

Una seconda realizzazione fu la diminuzione del debito pubblico estero ed interno. Le cifre quasi astronomiche del debito pubblico estero erano una minaccia sospesa sul capo dell'Italia. Nessuna stabilizzazione sarebbe stata possibile senza una previa sistemazione del debito estero. Il conte Volpi, da abilissimo negoziatore, ottenne notevoli falcidie del debito capitale e favorevoli condizioni di pagamento. Con opportuno pensiero, poi, egli istituì la Cassa di ammortamento del debito pubblico estero, intesa come una salvaguardia nostra contro possibili sorprese delle riparazioni, collegando strettamente il pagamento, da parte nostra, dei debiti con la prestazione a noi delle riparazioni dovute.

Il debito pubblico interno aveva raggiunto i novantacinque miliardi e il governo, con azione tenace e sistematica, ha cercato di ridurlo e lo ha ridotto a ottantasei miliardi di lire circa: e anche qui il ministro delle finanze ha istituito una Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno, istituzione la quale segna una tendenza ed afferma un principio, il principio, cioè, che il debito interno deve essere severamente infrenato e vigilato e che la riduzione del debito interno, mediante gli avanzi di bilancio, deve essere concepita come una funzione normale della finanza dello Stato.

Ma, venendo ai provvedimenti più strettamente attinenti al governo della circolazione, due necessità, evidentemente, s'imponivano: ridurre la circolazione, migliorarla qualitativamente. E, in via preliminare, un'altra necessità pure sorgeva, quella, cioè, dell'unificazione dell'emissione. Questo problema che in passato, per ragioni di politica regionale, non si era potuto affrontare, nè tanto meno risolvere, fu risolto con la legge del giugno 1925, mediante la quale nella Banca d'Italia fu accentrato il privilegio dell'emissione dei biglietti, elevandosi così la Banca stessa alla funzione di suprema regolatrice del mercato monetario e creditizio.

Costituito così l'organo tecnico, unico regolatore della circolazione, si procedette a dare una disciplina giuridica alla circolazione medesima, e ciò fu fatto con il decreto-legge 7 settembre 1926 che pose dei limiti ad essa, mentre

contemporaneamente, con una generale restrizione creditizia, si cercò di agire in linea di fatto sul volume della circolazione. E così la circolazione, che nel 1920 aveva toccato i 22 miliardi, fu ridotta al di sotto dei 18 miliardi e fu inoltre migliorata qualitativamente. Infatti, con lo stesso decreto-legge lo Stato assumeva l'impegno di rimborsare gradualmente il suo debito verso la Banca d'Italia, mediante appositi stanziamenti di bilancio e, intanto, provvide ad una prima decurtazione del debito stesso con il noto passaggio dei 90 milioni di dollari del prestito Morgan alla Banca d'Italia, ottenendo con ciò il triplice risultato di ridurre il proprio debito, di migliorare qualitativamente la circolazione e di cominciare ad accumulare delle riserve presso l'Istituto d'emissione. Questo processo di aumento delle riserve della Banca, in oro e in valute equiparate, favorito dai prestiti esteri allo Stato e alle industrie, è poi continuato ininterrottamente fino al momento dell'attuazione della riforma monetaria.

Sempre con lo stesso decreto-legge, poi, lo Stato ritirava, senza sostituzione, 400 milioni di biglietti suoi da 25 lire e trasformava la rimanente sua circolazione di biglietti da cinque e dieci lire in monete divisionali d'argento.

Ma rimaneva un'ultima, grave minaccia per il Tesoro dello Stato, un ultimo grosso ostacolo alla riforma monetaria, cioè l'enorme debito flottante dello Stato, reso più pericoloso dalla già accennata restrizione creditizia, che costringeva i portatori dei buoni del Tesoro a presentarli per il rimborso, man mano che venivano a scadere. Il consolidamento obbligatorio del debito flottante dello Stato, fu la più audace impresa del ministro delle finanze, ma giustificata dalla necessità e dal proposito di aprire la via alla possibilità della riforma monetaria.

Ed il Paese, con mirabile senso di disciplina, accettò questo provvedimento, mostrando di rendersi conto dell'interesse superiore collettivo della Nazione che trattavasi di salvaguardare; e dimostrò questo suo stato d'animo anche nella sottoscrizione, contemporaneamente bandita, del Prestito del Littorio che ebbe felice esito.

Ed in fine, come ultimo presupposto necessario alla riforma, si trattava di agire sulla

bilancia commerciale e dei pagamenti. Ed anche in questo campo notevoli risultati furono conseguiti, mediante un'energica politica di valorizzazione di tutte le risorse naturali del Paese, mediante la battaglia del grano e con altri provvedimenti, intesi a rendere l'Italia economicamente più indipendente dall'estero e a dare un impulso maggiore alle esportazioni.

In questo modo la preparazione tecnico-finanziaria dell'operazione era completa e si poté procedere alla riforma monetaria con piena fiducia di successo.

Ora, se noi guardiamo questa riforma monetaria italiana nei suoi termini, credo si possa dire che due sono le sue principali caratteristiche. L'una è questa: che essa s'innesta sopra uno stato di fatto precedente, cercando di turbarlo il meno possibile e di ridurre al minimo gli inconvenienti inevitabili che si verificano nel passaggio da un sistema all'altro. La seconda caratteristica è che la riforma è circondata da tali cautele e difese tecniche da fare bene sperare nell'effetto duraturo di essa.

Dico che la riforma s'innesta sopra uno stato di fatto precedente, perchè, in sostanza, la stabilizzazione legale non è stata altro che la consacrazione di una stabilità di fatto che durava da un certo tempo che fu giudicato sufficiente; e poi perchè la riforma italiana non ha abolito la moneta esistente, ma l'ha mantenuta, limitandosi soltanto a metterla in un rapporto fisso con l'oro, e a renderla convertibile.

Tra i vari sistemi di risanamento monetario si è scelto quello che si chiama del *Gold Exchange Standard*, sistema seguito anche da altri grandi paesi, che presenta una notevole elasticità e turba meno d'ogni altro l'economia del paese in cui venga adottato.

Per quel che riguarda le difese tecniche, esse sono l'accumulazione delle riserve, le aperture di crediti all'estero e quella che io chiamerei la commercializzazione della circolazione. Fino a quando vi erano in circolazione ancora quattro miliardi e duecento milioni di biglietti emessi per conto dello Stato, si aveva un'enorme massa di biglietti che rappresentava per la Banca un debito a vista, di fronte a cui stava un credito di scadenza dilazionata ed incerta, e questo con grave pericolo d'indebolimento delle riserve. Bisognava dunque eliminare questo debito di Stato, senza di che un ritorno all'oro

sarebbe stato pericoloso. E questa difficoltà fu superata, autorizzando la Banca d'Italia a computare le sue riserve non, secondo che era stato fatto in passato, come lire oro, ma al valore della lira carta, con la proporzione di 3,66 lire carta per una lira oro.

Sull'attribuzione delle plusvalenze di tali riserve si è molto discusso, ma io la trovo pienamente legittima. La rivalutazione delle riserve veniva a portare uno spostamento notevole nelle risultanze del bilancio della Banca d'Italia, aumentando l'attivo di questo bilancio in modo da permettere senza inconvenienti l'attribuzione allo Stato delle plusvalenze delle riserve così rivalutate, a somiglianza di quanto è stato fatto nel Belgio in occasione di quella riforma monetaria.

Con tale attribuzione delle plusvalenze viene cancellato completamente il debito dello Stato verso la Banca d'Italia, e vengono fatte, a favore della Banca, alcune importanti regolarizzazioni di differenze nei prezzi delle divise ad essa trasferite. Ciò vale in primo luogo per i novanta milioni di dollari del prestito Morgan che furono calcolati al momento del passaggio alla Banca a lire 27,77, mentre oggi il dollaro vale 19 lire.

Lo stesso si dica per il passaggio alla Banca d'Italia delle riserve delle Banche meridionali e per le divise trasferite alla Banca dal Tesoro o dall'Istituto dei cambi.

L'attribuzione delle plusvalenze allo Stato, come ho già detto, mi sembra pienamente legittima, sia perchè queste plusvalenze in fondo sono una creazione di un atto legislativo dello Stato, sia per una ragione anche più sostanziale, cioè che tutto questo insieme di provvedimenti non solo non danneggia la Banca d'Italia, ma l'avvantaggia. Intanto vi sono a favore della Banca le accennate regolarizzazioni di prezzi di divise per una somma che supera largamente il miliardo, e in secondo luogo, tutto il complesso della riforma tende a rinforzare la Banca d'Italia nella sua funzione di suprema regolatrice del mercato monetario e creditizio.

Ora, qual'è, dopo la riforma, la situazione della circolazione? Quali sono le garanzie del biglietto?

La circolazione, ad eccezione della piccola circolazione di monete divisionali dello Stato, è

ormai tutta circolazione bancaria, cioè sotto la responsabilità esclusiva della Banca d'Italia, e si aggira intorno ai 17 miliardi e mezzo. Restano per ora nel mercato, compresi in questo ammontare, anche i biglietti corrispondenti al cancellato debito dello Stato di 4 miliardi e 227 milioni. Su questa circolazione il relatore dell'Ufficio centrale del Senato ha fatto delle giuste osservazioni alle quali mi associo. Il relatore, cioè, ha fatto notare che sarebbe stato pericoloso di ritirare immediatamente dalla circolazione questa grande massa di biglietti, mentre spetterà, in avvenire, alla Banca d'Italia di ridurre gradatamente tale contingente di biglietti, con tutte le opportune cautele, se ed in quanto le condizioni economiche del paese lo permetteranno.

Quale è il regime giuridico delle riserve? Esso è determinato dall'art. 4 del decreto-legge che discutiamo, secondo cui la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 % dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

Ora, di fronte a questo regime giuridico, di fronte a questa obbligazione fatta alla Banca, quale è la consistenza effettiva delle riserve? La situazione provvisoria della Banca d'Italia al 10 gennaio, pubblicata nell'ultimo conto del Tesoro e riprodotta nella relazione dell'onorevole Mayer, fa ammontare tutti i debiti a vista della Banca, cioè circolazione e altri, a 21 miliardi e 160 milioni; di fronte a questa somma stanno come riserva 12 miliardi e 105 milioni di oro e divise equiparate. Ed è da notare che in questa somma non sono compresi i 504 milioni di oro, corrispondenti a 1847 milioni di carta circa, formati dal deposito nostro presso la Banca d'Inghilterra; deposito che, per sincerità-finanziaria, non è stato computato nelle riserve, perchè non è attualmente disponibile, ma rientrerà gradatamente nelle nostre casse, man mano che lo Stato pagherà le rate del suo debito all'Inghilterra.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Comincerà dal settembre di questo anno.

SCHANZER. Intanto queste riserve di 12 miliardi, di fronte a 21 miliardi di debiti a vista, rappresentano una copertura di più del 57

per cento; e la copertura aumenta se si considera soltanto la massa dei biglietti e si escludono gli altri debiti a vista. Ma non basta, perchè la Banca, per tutelarsi ancora meglio, ha voluto procurarsi delle aperture di credito per 125 milioni di dollari dalle Banche estere centrali, con alla testa la Banca Federale Americana e la Banca d'Inghilterra, assicurandosi così il concorso e ad ogni modo la solidarietà di tutta l'alta finanza internazionale; il che ha fatto dire all'illustre governatore della Banca d'Italia, Bonaldo Stringher, che alla riforma monetaria italiana tutto il mondo è cointeressato. Se non che, non vi sarà bisogno, secondo ogni probabilità, di fare ricorso a simili aperture di credito perchè la sola loro esistenza basta ad agire come fortissima garanzia pel mantenimento del dominio della valuta.

Infine, vi è da considerare il regime della convertibilità dei biglietti; e a questo proposito l'art. 1° del decreto legge che discutiamo fa obbligo alla Banca di convertire i biglietti in oro ovvero, a sua scelta, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. E la parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane. S'intende, poi, che il regolamento esecutivo della legge dovrà porre in essere, giustamente contemperando l'interesse individuale e l'interesse collettivo nazionale, gli opportuni controlli sul movimento dell'oro e delle divise, controlli che nè l'Inghilterra, nè il Belgio hanno ommesso di decretare nel loro recente ritorno all'oro, per impedire la dispersione e la tesaurizzazione del prezioso metallo.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, io credo si possa concludere che la riforma monetaria è il degno coronamento di tutta quanta l'opera di ricostruzione finanziaria, condotta a felice conclusione dal Capo del Governo e dal ministro delle finanze, con un coraggio, con una chiarezza, con una tenacia e con un'organicità di provvedimenti tecnici e legislativi, che meritano il più alto elogio.

Ma — e con ciò avrò finito le mie considerazioni — ora una ultima battaglia resta da vincere, una battaglia già da tempo impegnata dal Governo e che sarà certamente vinta anche essa per virtù del Governo nazionale, la battaglia dei prezzi. Il cittadino e consumatore

italiano aspetta fiduciosamente anche questa ultima vittoria.

Vi sono delle classi che hanno già dato il loro contributo alla stabilizzazione della lira; così i pubblici funzionari con la perdita del caro-vita; ma vi sono altre classi le quali devono imporsi limitazioni, perchè sia possibile raggiungere quell'equitativo equilibrio che è nel pensiero del Governo, ch'è l'ideale che ha ispirato ed ispira tuttora l'opera del Governo. Tutti — datori di lavoro e lavoratori — debbono lealmente accettare il nuovo stato di cose e sottoporsi a qualche transitorio sacrificio per consolidarlo, pensando che da questo stato di cose, durevolmente assicurato, tutti trarranno in avvenire i più grandi e sicuri vantaggi.

Razionalizzare il lavoro, diminuire i costi di produzione, aumentare il risparmio, sfruttare tutte le risorse naturali del paese, dare impulso ai traffici coll'estero: ecco i doveri che incombono al popolo italiano, perchè la riforma attuata dal Governo nazionale possa dare interi i suoi frutti.

Ma vi sono anche dei doveri che incombono alla finanza dello Stato. Io credo che sarebbe interessante di fare uno studio sulla ripercussione della rivalutazione sul bilancio dello Stato. Io questo studio, approfondito, non ho potuto farlo, almeno in questa occasione: ma credo che si possano indicare fin d'ora alcuni aspetti generali del fenomeno e si possa dire che, poichè il bilancio, nella fase della stabilizzazione di fatto, si era già in certo modo adeguato alla quota novanta, non pare che esso debba subire per effetto della riforma monetaria delle grandi scosse.

Per ciò che riguarda le entrate, non v'ha dubbio che le entrate accertate nei primi sette mesi dell'esercizio in corso danno, nel complesso, una cifra notevolmente inferiore a quella accertata nello stesso periodo dell'esercizio scorso; ma ciò dipende da ragioni che non sono da confondersi con la rivalutazione della lira.

Il punto sul quale va richiamata l'attenzione è questo che, sebbene persista nel complesso una deficienza di proventi in confronto dell'esercizio precedente, si nota tuttavia negli ultimi mesi un accenno di ripresa in alcuni cespiti caratteristici. In particolare l'osservazione vale per le tasse sugli affari e sui consumi.

Comunque, non sarebbe certamente prudente fare assegnamento sopra un ritmo ascendente delle entrate per l'avvenire.

D'altra parte si può notare che la riforma monetaria porta un beneficio effettivo al bilancio dello Stato, per ciò che riguarda la spesa. Intanto, vi è una diminuzione di mezzo miliardo nella spesa, per la soppressione del caro-viveri agli impiegati; e vi sono riduzioni di stanziamento per trecento milioni negli stati di previsione dei diversi ministeri; e poi vi sono i famosi cinquecento milioni pel ritiro della circolazione per i quali abbiamo tanto discusso con l'onorevole Mayer sul modo di contabilizzarli. Ma ormai è cessata la materia del contendere.

MAYER, *relatore*. No, perchè dovrebbero andare all'ammortamento del debito pubblico.

SCHANZER. Quando il ministro del Tesoro darà alla Cassa di ammortamento altri 500 milioni all'anno in luogo dei 500 milioni che scompaiono dal bilancio, io certamente ne sarò lieto.

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio, Capo del Governo*. Il meglio è nemico del bene!

SCHANZER. Ma oggi per il bilancio dello Stato la cancellazione dei 500 milioni per diminuzione della circolazione significa un sollievo. Ed io confido che la finanza saprà mantenere ad ogni costo, ferreamente, il pareggio del bilancio dello Stato e saprà realizzare anche quegli avanzi che permetteranno di procedere oltre, sempre più rapidamente, sulla via della diminuzione del debito pubblico.

Se in tal guisa Stato e cittadini adempiranno ai loro doveri, come ne abbiamo sicura fiducia, l'Italia, nella stabilità della sua moneta, che si tradurrà anche in istabilità di tutti i rapporti economici e giuridici tra i cittadini e tra le classi sociali, troverà un nuovo elemento di poderoso progresso e vedrà aprirsi un nuovo capitolo della sua storia economica, ricco di magnifiche conquiste. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1928

Presidenza del Vice Presidente PERLA

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Bellini di fare l'appello nominale per questa votazione.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bonicelli, Bonin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Catellani, Cefaly, Chersich, Ciccotti, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Vico.

Fano, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vigliani, Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania (N. 1196);

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno (N. 1271):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale (Numero 1121):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 13

agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 1305):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna (Numero 1219):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2449, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmò greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1300):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica (Numero 1193):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il re-

parto della spesa relativa per l'esercizio 1927-1928 (N. 1136):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1185):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (N. 1273):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (N. 798):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità (Numero 1180):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma (N. 1224):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (N. 1291):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 1313):

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono di interrogare il Capo del Governo per conoscere se, assecondando il desiderio dei cattolici italiani, autorevolmente e ampiamente manifestato, egli voglia togliere l'ultima discordanza superstite fra il calendario civile e quello religioso, includendo tra le feste agli effetti civili il 19 marzo.

Montresor, Giovanni Rossi, G. D'Andrea, Greppi, Supino, Crispolti,

Stoppato, Valenzani, Marchiafava, Serristori, Reggio, Martino, Biscaretti, Soderini, De Cupis, Conci, Nava, Paulucci di Calboli, Libertini, Sanjust, Passerini Angelo, Rebaudengo, Santucci, Guidi, Valvassori Peroni, Niccolini Eugenio, Zappi, Grosoli, Simonetta.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308)

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente la aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 (N. 580);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (N. 751);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (N. 1285).

La seduta è tolta (ore 18,45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.